

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma 10 FEB. 2020

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0001870 P-
del 10/02/2020

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A



26589491

52638 | 10.3.1

OGGETTO: schema di provvedimento normativo recante misure per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali "Milano Cortina 2026" e per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025.

(POLITICHE GIOVANILI E SPORT)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISPOSIZIONI [URGENTI] PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026" E FINALI ATP TORINO 2021-2025, NONCHE' IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA E DI TUTELA DEI SEGNI NOTORI USATI IN AMBITO SPORTIVO

[*VISTI* gli articoli 77 e 87 della Costituzione];

CONSIDERATO che i XXV Giochi Olimpici invernali e XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

CONSIDERATO che nel corso del 2019 sono stati assunti, in sede internazionale, impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati;

CONSIDERATO che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, richiede avvio [*straordinario e urgente*] di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

CONSIDERATO che analoghe esigenze [*straordinarie e urgenti*] si pongono anche per la città di Torino e la Regione Piemonte ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle "Finali ATP Torino 2021-2025", da realizzarsi sulla base degli impegni assunti a livello internazionale nei confronti di *ATP Tour, Inc.*;

RILEVATA, in particolare, la [*straordinaria e urgente*] necessità svolgere le attività tese al puntuale rispetto degli impegni assunti e le azioni preordinate all'adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche e delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi sopra menzionati;

CONSIDERATA la rilevanza del potenziale impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo sociale e culturale;

CONSIDERATO che le misure contemplate dal presente decreto in relazione ad entrambi gli eventi sportivi rispondono al comune obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica attraverso interventi e programmi di modernizzazione infrastrutturale e sportiva, riqualificazione urbana e territoriale, rendendo conseguentemente necessario un approccio strategico unitario e organico;

CONSIDERATO che le ripercussioni occupazionali ed economiche correlate alla organizzazione e allo svolgimento dei citati eventi sportivi siano idonee a generare importanti ricadute, durature nel tempo;

RAVVISATA la [*straordinaria*] necessità [*e urgenza*] di assicurare che la peculiare complessità organizzativa dei citati eventi sportivi non precluda la possibilità di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità sul territorio, la ricettività alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;

RAVVISATA la [*straordinaria*] necessità [*e urgenza*] di rafforzare, anche in relazione ad altri eventi sportivi nazionali e internazionali che avranno luogo in Italia già dall'anno 2020, il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori in campo sportivo;

CONSIDERATO che il predetto rafforzamento del quadro regolatorio è coerente con la vigente disciplina europea, cui la legislazione nazionale deve necessariamente adeguarsi, anche al fine di prevenire l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del [...], su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,

SONO ADOTTATE le seguenti disposizioni [*di carattere straordinario e urgente*]

CAPO I: DISPOSIZIONI [URGENTI] PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI "MILANO CORTINA 2026"

Articolo 1 (Consiglio Olimpico Congiunto)

1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026" composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale, uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui al successivo articolo 2, uno della Società di cui al successivo articolo 3, uno del Forum di cui al successivo articolo 4, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia Autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vice Presidenti.

2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto, tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, di intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Articolo 2 (Comitato Organizzatore)

1. La Fondazione "Milano-Cortina 2026", avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto

degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 **(“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa”)**

1. È autorizzata la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa” con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate nel successivo comma 2. La Società è partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del trentacinque per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del dieci per cento ciascuna, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nella misura del cinque per cento ciascuna. La società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con la Regione Lombardia, la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con separato decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale è fissato in un milione di euro. Ai conferimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2. *[All'amministratore delegato della Società sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55].*

6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

7. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.

8. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Ai contratti a tempo determinato stipulati dalla Società, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.

9. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

10. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è definito, entro il limite massimo del tre per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, dal decreto di cui al precedente comma 2.

11. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

Articolo 4

(Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole)

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Articolo 5

(Potenziamento e governance dell'Istituto per il credito sportivo)

1. L'Istituto per il credito sportivo istituisce, con risorse proprie, un apposito fondo speciale destinato al finanziamento di attività e interventi strumentali all'abbattimento delle barriere architettoniche e al potenziamento della sostenibilità ambientale delle infrastrutture sportive.

2. L'Istituto per il Credito Sportivo può stipulare apposite convenzioni con la Fondazione di cui al precedente articolo 2 e con la Società di cui al precedente articolo 3, per disciplinare finanziamenti e collaborazioni, anche di natura tecnica.

[3. *Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo è composto da cinque componenti, di cui il Presidente e due componenti, nominati dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i*

beni e le attività culturali e per il turismo, e due componenti nominati da tutti i partecipanti al capitale.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La nomina del nuovo organo di amministrazione deve intervenire entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie.]

Articolo 6 (Garanzie)

1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Articolo 7 (Diritto di circolazione)

1. I visti e i permessi di soggiorno ai membri della «famiglia olimpica», così come definita dall'art. 2 dell'Allegato XI del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 13 luglio 2009, sono rilasciati con procedure rapide e semplificate, nonché in forma gratuita.

Articolo 8 (Monete e francobolli commemorativi)

1. Per supportare il finanziamento dei Giochi, il Comitato organizzatore può sviluppare, nel rispetto delle vigenti normative italiana ed europea e con l'approvazione del Comitato Olimpico Internazionale, un programma di coniazione di monete celebrative e di stampigliatura di francobolli commemorativi, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., sulla base di appositi accordi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per la valutazione e lo sviluppo del programma di cui al precedente comma 1.

Articolo 9 (Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)

1. Si intendono per "proprietà olimpiche" il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'art. 3, nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.

4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».

5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

6. I divieti di cui alla presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle successive disposizioni del capo III del presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Articolo 10 **(Proprietà e simbolo paralimpici)**

1. Le disposizioni dettate dal precedente art. 9 si applicano anche al simbolo paralimpico *Agitos*, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

Articolo 11 **(Disposizioni tributarie)**

1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES.

2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista Ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

3. I pagamenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica", così come definita all'articolo 2, dell'Allegato XI, del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni sportive da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica", le disposizioni in materia di stabile

organizzazione, nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dai pagamenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

Articolo 12 (Ecosistemi digitali)

1. Gli enti territoriali e gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in coerenza con l'Agenda Digitale europea, l'Agenda digitale italiana e il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto della normativa vigente, l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete, nonché l'integrazione dei processi di servizio e la cooperazione applicativa per le attività funzionali allo svolgimento dei Giochi e lo sviluppo e l'erogazione di nuovi servizi digitali per la cittadinanza e i visitatori.

2. Per le finalità indicate nel precedente comma 1, gli organi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 potranno avvalersi dei sistemi digitali a disposizione delle pubbliche amministrazioni che operano nell'ambito delle regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

CAPO II: DISPOSIZIONI [URGENTI] PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE "FINALI ATP TORINO 2021 – 2025"

Articolo 13 (Comitato ATP Finals)

1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un "Comitato ATP Finals" presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vice presidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con "Sport e Salute spa", ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una "Commissione Tecnica di Gestione" composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato ATP Finals di cui al precedente comma 1 e dalla Commissione Tecnica di Gestione di cui al precedente comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Gli incarichi di componente del Comitato ATP Finals di cui al precedente comma 1 e della "Commissione Tecnica di Gestione" di cui al precedente comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di "Sport e Salute spa".

Articolo 14 (Opere e infrastrutture)

1. Il Comune di Torino è autorizzato ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali "ATP Torino 2021-2025". Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come "ATP Torino 2021-2025".

Articolo 15 (Garanzie)

1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di *ATP Tour, Inc.*, possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 01 gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea.

Articolo 16 (Adempimenti finanziari e contabili)

1. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 sono annualmente trasferite alla Federazione italiana tennis entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

2. Per l'anno 2020, è trasferita alla Federazione italiana tennis, entro il 20 marzo 2020, l'ulteriore somma di euro 3 milioni, per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021 - 2025.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'annualità 2020, delle somme di cui al Fondo previsto all'art.1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. La Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad apportare le necessarie e conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 17 (Adempimenti informativi)

1. La Federazione italiana tennis predispone annualmente una relazione sulla gestione delle attività svolte ai fini dell'organizzazione dell'evento sportivo, nonché una relazione consuntiva finale. Le relazioni sono trasmesse al Comitato di cui all'articolo 13 e all'Autorità di Governo competente in materia di sport, la quale ne cura l'ulteriore trasmissione al Parlamento.

CAPO III: DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA E TUTELA DEI SEGNI NOTORI USATI IN AMBITO SPORTIVO

Articolo 18 (Divieto di pubblicizzazione parassitaria)

1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

b) la dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1 senza essere sponsor ufficiale;

c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al precedente comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento e/o con il suo organizzatore.

3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al precedente comma 1.

Articolo 19 (Ambito temporale di applicazione)

1. I divieti di cui al precedente articolo 18 operano dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Articolo 20
(Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale)

1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui al precedente articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro centomila ad euro duemilionicinquecentomila.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili.

Articolo 21
(Tutela diretta dei soggetti danneggiati)

1. Le previsioni del presente decreto non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 18.

Articolo 22
(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Disposizioni finali)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai Capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai Capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dall'attuazione di quanto previsto al Capo III del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nel Capo III con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24
(Entrata in vigore)

[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.]